

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/50 DELLA COMMISSIONE****dell'11 gennaio 2018****recante duecentottantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 26 dicembre 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di sopprimere una voce e di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

---

<sup>(1)</sup> GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:

- (1) la voce: «Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani]. Data di nascita: 12.3.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Altre informazioni: (a) strettamente collegato a Osama Bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi; (b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa
- (2) La voce: «Seifallah Ben Hassine [alias (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh]. Data di nascita: 8.11.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.9.2014.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (alias (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh; (j) Seifallah ben Amor ben Hassine). Indirizzo: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisia; b) Libia (possibile localizzazione a luglio 2017). Data di nascita: 8.11.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: numero tunisino G557170, rilasciato il 16 novembre 1989. Numero di identificazione nazionale: carta di identificazione nazionale tunisina 05054425, rilasciata il 3.5.2011 a Hammam Lif. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.9.2014.»

---